

REGOLAMENTO (CEE) N. 369/93 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 124/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che sono state indette gare per la vendita di frumento duro detenuto dagli organismi di intervento spagnolo e italiano a condizioni di prezzo che derogano a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1836/82; che per ragioni di equità occorre applicare le stesse condizioni

di prezzo per le vendite di frumento duro effettuate nel quadro del regolamento (CEE) n. 124/93 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 124/93 è inserito il seguente articolo:

** Articolo 2 bis*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82 l'offerta accolta non può in nessun caso essere inferiore al prezzo di intervento in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 17 del 26. 1. 1993, pag. 6.